

N. /2014 R.G.

oggetto: opp.  
615, 1°co. cpc.



## REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Brindisi - Prima Sezione

Il Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice, Dott. Stefano Sales, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2014 promossa da:

(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura a margine dell'atto introduttivo dall'avv. presso il cui studio è elettivamente domiciliata in

OPPONENTE

#### CONTRO

BANCA (C.F. )  
rappresentato e difeso per procura a margine della comparsa di costituzione dall'avv. presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

OPPOSTO

**CONCLUSIONI delle parti :** come da allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni che siglati dal giudice formano parte integrante della presente decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione deve essere accolta.

Per ferma giurisprudenza, "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c. e dell'articolo 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al



momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori" (da ultimo, Cass. civ. Sez. I, 09-01-2013, n. 350).

Occorre subito porre nel massimo rilievo la circostanza di diritto, per cui l'illecito di "usura civilistica" si consuma con il solo fatto di avere convenuto tassi usurari, e non richiede affatto, anche, la concreta formulazione della richiesta di pagamento delle somme che sarebbero dovute in conseguenza della concordata fissazione dei tassi usurari medesimi.

Tale struttura normativa non appare frutto di errore legislativo, ma appare invece evidentemente connessa con l'esigenza di responsabilizzare l'operatore professionale e dominante.

In concreto, la banca opposta ha "convenuto" (al momento in cui fu concluso il mutuo, ovvero, "al momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti a qualunque titolo" vedi anche Cass. SS. UU. 24675\2017) un tasso corrispettivo pari al 3,317 % ed un tasso moratorio pari all'5,915 %, con la conseguenza che, nel caso di mancato pagamento della prima rata (o delle prime rate), il tasso complessivo di interesse convenuto deve individuarsi nella misura (rilevata dal CTU) del 9,232 %, ovvero in un tasso certamente superiore a quello "soglia", fissato, all'epoca della conclusione del mutuo, nella misura del 6,225 %.

Ciò, poiché nel contratto di mutuo si stabilisce, sostanzialmente, che la debitoria complessiva, a seguito di inadempimento dell'obbligo di restituzione delle somme mutate, si individuerà con riferimento alle rate scadute (comprehensive, queste, di interessi corrispettivi) maggiorate degli interessi moratori, il che necessariamente determina (V. sul punto Cass. ordd. 5598\2017, 23192\2017) la sommatoria dei tassi applicati (giacché sulla stessa quota capitale si dovrebbe calcolare l'interesse convenzionale, e, peraltro in maniera anatocistica, l'interesse moratorio sia sulla quota capitale che sulla quota interessi), e quindi, in concreto, la produzione di interessi, per il caso di mora, nella misura sopra indicata.

Al proposito, deve anche rilevarsi che l'art. 1224 c.c. (contrariamente a quanto parrebbe sostenere la recentissima Cass. 26286\2019) prevede implicitamente, al 3° comma, la possibilità che gli interessi moratori siano convenuti in misura differente, e quindi anche superiore (poiché ciò non è vietato), alla misura degli interessi (originariamente) corrispettivi.

Quanto alla clausola di salvaguardia ritenuta sussistente, essa appare formulata separatamente per gli interessi corrispettivi e per gli interessi moratori (e non per anche per la loro sommatoria), come si desume anche dalla circostanza (valutabile ex art. 1362 c.c. II° co.) che nel precetto è stato chiesto il pagamento di tutte le somme in linea capitale e di tutte le somme in linea interessi.

Posta la natura usuraria dei tassi convenuti, occorre rilevare che il mutuo deve considerarsi certamente gratuito quanto ai tassi corrispettivi, per l'esplicita previsione posta dall'art. 1815 c.c..

Occorre d'altra parte rilevare che



- l'art. 1 L. 394\2000 dispone che *“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;*
- l'art 644 c.p., dispone che *“Chiunque (omissis) si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito ...”.*

Ciò detto, appare chiara la portata della riforma 108\1996, la quale deve ritenersi sanzioni la natura usuraria delle condotte costituenti reato di usura con la nullità delle convenzioni di interesse (corrispettivo e moratorio) collegate.

Sotto tale profilo non appare infatti convincente la suddetta Cass. 26286\2019, la quale subordina la legge 394\2000 ad una pretesa prevalenza degli artt. 1815 e 1834 c.c. (con riduzione ad equità dell'obbligazione di interessi moratori, raffigurabili quale clausola penale), i quali devono ritenersi però equiordinati (quale valore e forza di legge) alla prima, che risulta però successiva (anche rispetto alla riforma dell'art. 1815 c.c., varata nel 1996), nonché evidentemente eccezionale rispetto ai detti articoli, di diritto comune.

Inoltre, premesso che il caso concreto sottoposto rientra certamente nell'ambito di applicazione dell'art. 644 c.p., deve anche ritenersi che ogni vantaggio conseguito dalla banca (quindi, sia l'interesse corrispettivo che l'interesse moratorio, sia perciò la loro sommatoria) costituisca profitto del reato e che tale vantaggio non possa quindi essere preteso – ex art. 185 c.p. - dall'autore del reato, nei confronti della persona offesa dal reato stesso.

Sotto tale profilo apparirebbe rilevante, in senso confermativo, la Cass. 27442\2018, la quale (occupandosi esclusivamente dell'obbligazione di interesse moratorio) ha però riaffermato che l'obbligazione di interesse convenzionale e l'obbligazione di interesse moratorio hanno la medesima natura e la medesima funzione di remunerazione del capitale (con la necessaria conseguenza che le obbligazioni devono, se del caso, considerarsi unitariamente ai fini della complessiva valutazione di usurarietà), e che certamente la disciplina antiusura si può e si deve applicare anche all'obbligazione di interessi moratori.

Fissata la gratuità del mutuo (e l'impossibilità di riduzione ad equità dell'obbligazione di interesse moratorio), discende che

- dall'importo complessivo delle singole rate - nella composizione (individuata, per ciascuna di esse, nel piano di ammortamento, quanto a "quota capitale" ed a "quota interessi" - deve detrarsi la quota parte dovuta per interessi, senza che ciò possa determinare, anche (quel che non è autorizzato da alcuna norma di legge, né dalla volontà delle parti espressa nel contratto, ovvero) la rielaborazione del piano di ammortamento;
- l'imputazione dei pagamenti rateali debba farsi esclusivamente alle somme dovute in linea capitale.



Ciò detto, dalla CTU espletata è risultato che le somme restituite dal mutuatario alla mutuante erano superiori a quelle che la seconda poteva pretendere in linea capitale, e ciò sia con riferimento alla data della risoluzione, sia, per quel che più interessa in questa sede, con riferimento alla data di intimazione del precetto: è infatti risultato che, a tale data, la mutuataria aveva corrisposto la somma in linea capitale di € 77.014,52, nonché somme in linea interessi per € 43.836,79, queste ultime sufficienti a coprire l'ulteriore credito, scaduto in linea capitale, pari ad € 9.754,56, con un'eccedenza pari ad € 34.262,25.

Devono quindi accogliersi le riunite opposizioni, e dichiararsi di conseguenza la nullità del precetto e della procedura esecutiva, con compensazione integrale di tutte le spese, stante la perdurante controvertibilità della questione.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- accoglie l'opposizione, e per l'effetto dichiara nullo il precetto e la procedura esecutiva.

Compensa integralmente le spese.

Brindisi, 10 gennaio 2020

Il Giudice  
Dott. Stefano Sales

